



**COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO**  
**Provincia di Arezzo**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 248 DEL 28/10/2024**

**OGGETTO: TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DEL CANONE MERCATALE E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE PER L'ANNO 2025.**

L'anno **duemilaventiquattro (2024)** il giorno **ventotto (28)** del mese di **ottobre** alle ore **09:00** si è riunita la Giunta Comunale nella sala delle adunanze della Sede del Palazzo Municipale.  
Presiede l'adunanza il SINDACO del Comune **MARIO AGNELLI**.

Nominativo	Ruolo	Presenti	Assenti	
AGNELLI MARIO	SINDACO	X		
CONCETTONI ALESSANDRO	ASSESSORE	X		
FRANCESCHINI STEFANIA	ASSESSORE	X		
LACHI MASSIMILIANO	ASSESSORE	X		
MILIGHETTI DEVIS	VICE SINDACO	X		
SEBASTIANI FRANCESCA	ASSESSORE		X	

Partecipa il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa **CINZIA MACCHIARELLI**.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria di cui all' art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

**VISTI:**

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;
- l'art. 1, commi da 816 a 845 della legge 27/12/2019, n. 160;
- l'art. 174 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/15/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**CONSIDERATO** che:

- il Decreto MEF del 25 luglio 2023 ha approvato il nuovo correttivo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali in ordine all'allegato 4/1 – principio contabile applicato concernente la programmazione;
- le nuove disposizioni hanno ridisegnato l'iter di predisposizione dei bilanci preventivi e anticipato i termini di adozione degli atti di programmazione;
- in ossequio a dette disposizioni, entro il 31 dicembre, il Comune di Castiglion Fiorentino procederà con l'approvazione, del Bilancio di Previsione 2025-2027;

**RICHIAMATA** la legge n. 160/2019, articolo unico, che, ai commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disponendo che il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

**RICORDATO** che per il territorio del Comune di Castiglion Fiorentino i prelievi sostituiti dai canoni di cui ai citati commi da 816 a 847 dell'art. 1 L. 160/2019 sono nel dettaglio: la T.O.S.A.P., l'I.C.P., il D.P.A. e la TA.RI.G.;

**DATO ATTO** in particolare che:

- il comma 817 articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il successivo comma 819 dispone che il presupposto del canone è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio

o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 66 adottata in data 29/12/2020, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE(*Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847*) a valere dall'1.1.2021 e le successive modifiche con delibere del Consiglio Comunale n. 28 del 16/03/2021 e n. 106 del 28/12/2021 e n. 97 del 21.12.2023;
- l'art. 1, comma 843 della stessa fonte normativa primaria, dopo aver disciplinato il frazionamento a ore della tariffa, dispone che i Comuni *“possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe”*;

**RAVVISATA** la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale comprese le pubbliche affissioni (C.U.P.) ANNO 2025;

**ATTESO** che appare opportuno mantenere, nei limiti del possibile, l'impianto tariffario dei tributi soppressi operando tuttavia delle semplificazioni e delle modifiche sostanziali correlate non tanto al gettito complessivo, stimato come invariato rispetto alle annualità precedenti, ma ad una applicazione del canone più razionale e logica;

**RITENUTO** opportuno confermare, per l'anno 2025, le tariffe e le riduzioni già approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 13/11/2023 così come riportate nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RICHIAMATO** l'art. 831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile 2 di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**RITENUTO** di prendere atto di quanto disposto dal comma di cui sopra e che tale disposizione viene recepita dall'Ente “ope legis”.

**VISTO** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

**VISTA** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore IV servizio tributi ai sensi dell'art .49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art .49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A voti unanimi,

**DELIBERA**

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di confermare anche per l'anno 2025, le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del Canone mercatale e delle pubbliche affissioni, approvate per il 2024 con deliberazione Giunta Comunale n. 261 del 13/11/2023, così come risultanti dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che misura delle tariffe approvate con il presente provvedimento è finalizzata a realizzare l'invarianza di gettito richiesta dal comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019;
- 3) di prevedere per l'anno 2025 la scadenza del versamento annuale al 31 Gennaio 2025;
- 4) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli atti consequenziali.

Di dichiarare, a norma dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione unanime, appositamente resa, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 entro i termini di legge.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL SINDACO  
MARIO AGNELLI**

**IL SEGRETARIO  
Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO  
Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI**